

Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 17982/2014

Azione di risarcimento per danni arrecati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie - Trasferimento del magistrato ad ufficio sito nel distretto comprendente l'ufficio investito dalla controversia - Art. 30 bis cod. proc. civ. - "Translatio iudicii" - Termini per il rilievo d'ufficio o l'eccezione di parte - Individuazione.

In tema di azione di risarcimento danni arrecati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, qualora il magistrato convenuto in giudizio sia trasferito nel distretto di appartenenza dell'ufficio di merito investito della controversia di cui egli sia parte, si determina, ai sensi dell'art. 30 bis cod. proc. civ., che deroga alla disciplina della "perpetuatio" della competenza prevista dall'art. 5 cod. proc. civ., la necessità della "translatio iudicii" innanzi al giudice competente, da determinarsi a norma dell'art. 11 cod. proc. pen., dovendosi, peraltro, distinguere a seconda che tale evenienza si verifichi nel corso del giudizio di impugnazione di merito, per cui, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., la situazione deve essere rilevata d'ufficio, oppure eccepita dalla parte nella prima istanza o difesa successiva alla notizia del trasferimento del magistrato nel distretto, da quella in cui l'evento si realizzi nella pendenza del termine per l'impugnazione, dove trova applicazione l'art. 38 cod. proc. civ. e l'eccezione di parte o la rilevazione d'ufficio deve essere sollevata nella prima udienza di trattazione del giudizio di impugnazione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17982 del 14/08/2014

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

17982

2014